

Ammessa la falcidia dell'IVA anche nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 205 del 29 novembre 2019 (Presidente: Lattanzi, Redattore: Barbera), ha dichiarato illegittimità costituzionale parziale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto», per violazione dell'art. 3 della Costituzione. In sostanza, dichiarando incostituzionale la parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso, cancella dal testo del citato art. 7 le parole «all'imposta sul valore aggiunto».